



Comune di Vergiate

**Relazione tecnica in esito alla revisione ordinaria
delle partecipazioni societarie possedute dal comune
di Vergiate in ottemperanza all'art. 20 del
d.lgs.175/2016**

L'art. 20 del D.Lgs 175/2016 impone di effettuare con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, atto che deve essere adottato entro il 31.1.2019.

STATO DELL'ARTE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI VERGiate AL 31.12.2018

SOCIETA' PARTECIPATE	MODELLO DI REVISONE	SOCIETA' PRESENTE AL 31.12. 2018
Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e di Comabbio	DISMETTERE	SI
<u>ALFA S.r.l.</u> partecipata per la quota dello 0,81 %	MANTENERE gestione del servizio idrico integrato	SI
<u>Omnia Ver S.r.l.</u>	DISMETTERE Messa in liquidazione	SI

PRINCIPALI NORME PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA ANNO 2019

Le principali norme, di cui occorre far riferimento per la predisposizione del Piano di Revisione Ordinaria delle società pertecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Vergiate, ove compatibili con lo stato dell'arte sopra rappresentato sono le seguenti:

Art. 20. COMMI 1 E 2 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

Art. 4. Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'[articolo 18](#), può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di

Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'[articolo 15, comma 1](#), nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'[articolo 20, comma 2, lettera e](#)). Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 16](#).

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'[articolo 4](#), evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'[articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Si espone ora società per società, una sintetica relazione in ordine al piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate dal Comune di Vergiate, ove vengono descritte le principali caratteristiche delle Società, l'inquadramento giuridico, le attività svolte, l'andamento aziendale nel triennio 2016 – 2018, sulla base delle verifiche richieste dal combinato disposto degli articoli 4,5,20 del TUSP.

Società per la tutela e salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio Spa

società per la tutela e salvaguardia delle acque del lago di varese e lago di comabbio spa (1,27%)

ATTIVITA' SVOLTE

La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti a:

- a. tutelare, preservare, migliorare le acque dei laghi di Varese e Comabbio, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;
- b. realizzare opere ed impianti per la depurazione (e il collettamento) delle acque reflue dei laghi di Varese e Comabbio;
- c. gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;
- d. gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.

INDICATORE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Risultato netto d'esercizio	45.168	25.384	(23.590)
Valore della produzione	3.424.563	3.450.872	3.086.830
Reddito operativo	72.028	49.682	(45.507)
Patrimonio netto	22.217.512	4.783.256	4.759.664

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

NUMERO DIPENDENTI _____ 0 _____

NUMERO AMMINISTRATORI _____ 1 _____

SOCIETÀ PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO S.p.A.

Quota di partecipazione detenuta:
1,27%

Altri soci:
Provincia di Varese 30%
Comune di: Azzate 3,91%
Barasso 1,67%
Bardello 1,27%
Biandronno 3,09%
Bodio Lomnago 2,02%
Buguggiate 3,14%
Casale Litta 0,37%
Casciago 3,94%
Cazzago Brabbia 0,78%
Comabbio 1,01%
Daverio 1,00 %
Galliate Lombardo 0,82%
Gavirate 9,29 %
Inarzo 0,84%
Luvinate 1,37%
Mercallo 1,65 %
Ternate 2,21 %
Varano Borghi 2,16%
Varese 28,19 %
Vergiate 1,27%

Razionalizzazione ex Artt. 20 e 24 TUSPP D.Lgs. 175/2016

La partecipazione:

	La Partecipazione:	verifica	Commenti
1	è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1, 2 e 3	NO	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	NO	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	NON POSSIEDE IL REQUISITO DI CUI ALLA LETTERA A NON POSSIEDE IL REQUISITO DI CUI ALLA LETTERA C

Decisioni Assunte in termini di Razionalizzazione della Partecipazione

			Commenti
1	ALIENAZIONE	SI	DISMISSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2	FUSIONE	Si	FUSIONE IN ALFA SRL
3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO		

ALFA S.R.L. (0,81%)

ATTIVITA' SVOLTE

ALFA S.r.l. ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell'Ambito ottimale; cura la captazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua e gestisce la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Oltre a gestire il Servizio Idrico Integrato, ALFA pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Risultato netto d'esercizio	290.722	1.247.732	6.532.056
Valore della produzione	14.972.639	21.917.467	36.014.936
Reddito operativo	716.355	1.860.165	9.287.012
Patrimonio netto	367.015	1.614.746	8.146.804

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2017

NUMERO DIPENDENTI 96

NUMERO AMMINISTRATORI 5

ALFA SRL

Quota di partecipazione detenuta:

0,81%

ALFA S.r.l.

Assetto iniziale

Il Comune di Vergiate partecipa alla società “in house” Alfa s.r.l., società interamente pubblica, costituita il 10.06.2015. Dal 1° aprile 2016 ALFA S.r.l. ha iniziato la propria attività. Attualmente ALFA serve un totale di 302.175 persone, pari al 34,5% degli abitanti della provincia di Varese, gestendo il servizio idrico integrato nei seguenti Comuni: Arsago Seprio, Brebbia, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Castelseprio, Cavarla con Premezzo, Comabbio, Fagnano Olona, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Ispra, Lonate Ceppino, Marnate, Mornago, Olgiate Olona, Ranco, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino.

Contenuto del precedente Piano di Razionalizzazione ex. art. 1 co. 611 L.190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	Nessuno
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	Nessuno

Razionalizzazione ex Artt. 20 e 24 TUSPP D.Lgs. 175/2016

	La Partecipazione:	verifica	Commenti
1	è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	Gestisce per i Comuni dell'Ato il servizio idrico integrato.
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	NO	

Decisioni Assunte in termini di Razionalizzazione della Partecipazione

		Commenti
1	ALIENAZIONE	
2	FUSIONE	
3	LIQUIDAZIONE	
4	MANTENIMENTO	X

OMNIA VER S.r.l.

Omnia ver s.R.L. (100,00%)

ATTIVITA' SVOLTE

Omnia Ver ha l'obiettivo di sviluppare servizi locali secondo criteri di economicità e buona gestione.

La gestione diretta dei servizi di luce, gas e altri servizi come Gestione patrimonio pubblico, Gestione verde pubblico, Gestione della piattaforma ecologica consente non solo di garantire un migliore controllo della qualità, ma anche di creare occupazione e ricchezza sul territorio.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Risultato netto d'esercizio	1.721	-57.229	-92.109
Valore della produzione	719.476	485.049	239.016
Reddito operativo	167.576	19.019	-92.110
Patrimonio netto	59.077	1.847	-90.262

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2018

Liquidatore e 5 dipendenti

Omnia Ver S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta:

100%

Assetto iniziale

N Il Comune di Vergiate, nell'ottica della spending review e della razionalizzazione delle Partecipate, ha intrapreso una attenta valutazione della propria Società, con particolare riferimento alla gestione delle singole attività svolte a favore del Comune ed alle prospettive future, dalla quale è emerso che:

- con riferimento alla gestione del settore patrimoniale, occorre evidenziare che in considerazione della contrazione degli investimenti da parte dell'Ente, a seguito della riduzione dei trasferimenti, è venuta meno la finalità della società quale strumento attivo per la promozione, realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare;
- con riferimento alla gestione del settore Idrico, la stessa è ora di competenza dell'Ato provinciale e del gestore incaricato. Nel medio periodo, gli investimenti effettuati dovranno essere trasferiti al gestore del servizio incarico dall'Ato, pertanto, è opportuno retrocedere gli impianti al Comune, con il relativo mutuo, venendo meno per la Società la gestione degli stessi;
- con riferimento ai servizi di gestione del verde pubblico, è stato verificato che la Società viste le ridotte dimensioni, non è in grado di garantire il servizio in modo autonomo nei casi di assenza del personale, inoltre, il nuovo Codice dei Contratti (art. 192 del d.lgs. 50/2016) prevede l'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione in tale elenco che prevede requisiti stringenti, tra cui la valutazione puntuale di ogni affidamento effettuato in termini di economicità e qualità, rendendo difficolto per le Società di piccola dimensione garantire tutti gli adempimenti ivi previsti;
- anche con riferimento al settore della pulizia, valgono le stesse considerazioni dei servizi di gestione del verde pubblico. Inoltre, è stata verificata la possibilità di una gestione comune del servizio di pulizia di tutti i locali dell'Amministrazione Comunale ivi inclusi i locali di proprietà dell'Azienda Speciale del Comune di Vergiate;
- con riferimento alla guardiania della piattaforma ecologica, la stessa è già stata esternalizzata nel corso del 2016.

Contenuto del precedente Piano di Razionalizzazione ex. art. 1 co. 611 L.190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	massa in liquidazione, considerato che lo scopo per il quale la Società era stata costituita è di fatto venuto meno, non potendo più la stessa essere lo strumento attraverso il quale gestire i servizi pubblici e strumentali del Comune di Vergiate
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	

Razionalizzazione ex Artt. 20 e 24 TUSPP D.Lgs. 175/2016

	La Partecipazione:	verifica	Commenti
1	è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	NO	Alla luce delle valutazioni effettuate, si evidenzia che lo scopo per il quale la Società era stata costituita è di fatto venuto meno, non potendo più la stessa essere lo strumento attraverso il quale gestire i servizi pubblici e strumentali del Comune di Vergiate.
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	La società ha un fatturato inferiore al milione di euro, pertanto, in ottica futura (dopo il periodo transitorio) non potrà garantire in ogni caso il rispetto del limite prestabilito.

Decisioni Assunte in termini di Razionalizzazione della Partecipazione

			Commenti
1	ALIENAZIONE		
2	FUSIONE		
3	LIQUIDAZIONE	X	Con delibera di Consiglio Comunale N. 26 DEL 20 LUGLIO 2017 è stata prevista la messa in liquidazione della società
4	MANTENIMENTO		

CONCLUSIONI

PARTECIPAZIONI DIRETTE DA MANTENERE

Si propone il mantenimento per le ragioni su esposte delle seguenti partecipazioni dirette del Comune di Vergiate:

ALFA s.r.l. quota di partecipazione 0,81% in quanto gestore del servizio idrico integrato.

PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE

Il Comune di Vergiate detiene una quota di minoranza nella Società per la tutela e la salvaguardia del lago di Varese e di Comabbio s.p.a, Società pubblica al 100% ma che svolge principalmente funzioni nel settore della depurazione.

Si ritene opportuno per l'Ente non continuare a detenere tale partecipazione anche in considerazione del fatto che la Società svolge servizi compresi tra quelli affidati per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito alla società Alfa s.r.l. e si propone, pertanto, la dismissione della quota di patrtecipazione detenuta dall'Ente che potrà essere esercitata, alternativamente, tramite:

Aggregazione/fusione/incorporazione.

Il Comune di Vergiate detiene il 100% della società partecipata Omnia Ver s.r.l. deve completare il processo di messa in liquidazione deciso con delibera C.C. n. 26 del 20.07.2017.

Pertanto si ritiene che il Piano ordinario di Revisone delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Vergiate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 può articolarsi nel senso sopra esposto.